

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1295 del 13/03/2023
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta IRETI SPA - impianto di depurazione delle acque reflue urbane per agglomerato ARE0005 Castellarano-Casalgrande-Salvaterra, ubicato in Comune di Casalgrande.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1285 del 10/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tredici MARZO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.34466/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta IRETI SPA – impianto di depurazione delle acque reflue urbane per agglomerato ARE0005 Castellarano-Casalgrande-Salvaterra, ubicato in Comune di Casalgrande.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Viste le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/09 e s.m.i.;
- D.G.R. n.201 del 22 febbraio 2016 "Approvazione della Direttiva concernente Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- D.G.R. n.569 del 15 aprile 2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per il procedimento di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
- D.G.R. n.2153 del 20 dicembre 2021 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle D.G.R. 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e dalle reti fognarie ad essi

- affidenti”
- D.G.R. n.2338 del 21 dicembre 2022 “Aggiornamento dei termini previsti dalla Delibera di giunta Regionale n.2153/2021 per l’adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione”

Tenuto conto della DGR n.1795/2016 “approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n.2170/2015” di cui all’Allegato 2 della DGR 569/2019, ed in particolare per quanto concerne la presentazione delle domande ad Arpae e rilascio dell’atto al gestore;

Richiamate:

- l’Autorizzazione Unica Ambientale n.prot.54337 del 01/10/2014 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia, volturata con DET-AMB-2016-814 del 30/03/2016 da Arpae, a favore della Ditta “IRETI SPA” relativamente allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall’agglomerato codice ARE0005 denominato Castellarano-Casalgrande-Salvaterra in comune di Casalgrande;
- le integrazioni volontarie della Ditta acquisite in data 30/07/2015 al prot.n.42119, con le quali la stessa comunica la realizzazione di un nuovo preispessitore a gravità dei fanghi di supero, analogo ai preispessitori esistenti ed autorizzati, che non comporta alcuna modifica delle attività svolte nella linea fanghi;

Vista la domanda di modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta “**IRETI Spa**” avente sede legale in Comune di Genova – Via Piacenza n.54 – Provincia di Genova, concernente modifiche relative ai sistemi di depurazione dei reflui urbani provenienti dall’agglomerato codice ARE0005 Castellarano-Casalgrande-Salvaterra in comune di Casalgrande - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di Arpae al PG/195906 del 21/12/2021;

Vista la nota trasmessa da IRETI ed acquisita al PG/18139 del 03/02/2022, e le successive integrazioni acquisite al PG/135811 del 17/08/2022, PG/159927 del 29/09/2022 e PG/30044 del 20/02/2023 consistenti in nuovi allegati all’istanza e tra l’altro note di chiarimenti sul modulo di domanda AUA, scheda tecnica relativa agli interventi in programma sugli impianti di trattamento delle acque reflue, scheda tecnica scalmatore testa impianto di depurazione e relazione sullo stato attuale dell’impianto di depurazione;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/2006;
- Comunicazione relativa all’impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Atteso che, secondo quanto dichiarato nell’istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell’AUA;

Preso atto che, come si evince dalla domanda e dalla documentazione della istanza risultante, le modifiche all’impianto di depurazione consistono in interventi volti all’aumento della potenzialità dell’impianto di depurazione espressa in Abitanti Equivalenti (AE) che passeranno da 25.000 a 27.000 e all’adeguamento del

trattamento del parametro azoto totale alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

Considerato che le sopradette modifiche si configurano come modifiche sostanziali e ritenuto pertanto di adottare nuovo atto autorizzativo aggiornato in sostituzione dell'autorizzazione vigente;

Richiamato che l'agglomerato Castellarano-Casalgrande-Salvaterra risulta inserito in tabella 7 – "Elenco degli agglomerati di consistenza maggiore o uguale a 2000 AE, Priorità 1B, 2A e 2B" con codice ARE0005 della D.G.R. 569/2019 e che tale agglomerato aveva una priorità 1B per l'adeguamento del parametro azoto;

Visto che nella DGR 569/2019 è riportato che per quanto attiene ai limiti allo scarico per azoto e fosforo, essendo l'intero territorio regionale afferente al bacino drenante all'Area sensibile "Adriatico Nord-Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro", agli impianti a servizio di Agglomerati di consistenza superiore ai 10.000 AE si applicano esclusivamente i limiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e che per l'azoto ammoniacale, ove richiesto, valgono le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/2006 secondo cui la concentrazione media giornaliera dell'azoto ammoniacale (espresso come N) in uscita dall'impianto di trattamento non deve superare il 30% del valore della concentrazione dell'azoto totale (espresso come N) in uscita dall'impianto di trattamento.

Richiamati il "Programma Operativo Interventi" di ATERSIR e delle delibere del Consiglio locale di Reggio Emilia n. 4/2016, 10/2017 e 5/2018 e 9/2021 relativamente agli impianti di trattamento di acque reflue urbane, e che nella Delibera del Consiglio locale di Reggio Emilia n. 4/2016 è riportato che il progetto è stato sottoposto a procedura di screening dalla Provincia di Reggio Emilia con Delibera n.297 del 10/12/2013;

Preso atto che nella vigente pianificazione d'Ambito, nel Programma Operativo di ATERSIR, è presente l'intervento in oggetto con titolo "Agglomerato Salvaterra: adeguamento potenzialità impianto a 27.000 - Realizzazione 4° sedimentatore e progettazione dell'adeguamento del parametro Azoto Totale ai limiti di Tabella 2, allegato 5 D.Lgs 152/06" e con codice IDATERSIR 2016REIA0116;

Richiamata inoltre la Deliberazione del 14 dicembre 2015 n.2087 della Regione Emilia Romagna concernente l'approvazione della "Direttiva relativa al sistema informativo regionale del servizio idrico integrato" e s.m.i., la Deliberazione del 16 giugno 2017 n.871 concernente l'"Aggiornamento della "Direttiva relativa al sistema informativo regionale del servizio idrico integrato" di cui alla D.G.R. N. 2087/2015" e la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 gennaio 2021, N.55 concernente "Adeguamento dei flussi informativi relativi alla caratterizzazione quali/quantitativa degli scarichi industriali recapitanti in pubblica fognatura e relativa implementazione nell'ambito della delibera di Giunta regionale n. 2087/2015 e s.m.i. (Sistema informativo regionale del servizio idrico integrato)", con il quadro complessivo dei sistemi/reti degli agglomerati;

Acquisiti:

- il parere positivo di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale al PG/14988 del 27/01/2023;
- la nota dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) acquisito con PG/22384 del 11/02/2022 con la quale si comunica che l'intervento di cui all'oggetto è presente all'interno

della pianificazione vigente, codice ATERSIR IDATERSIR 2016REIA0016, e che i lavori legati a tale intervento risultano conclusi e risulta invece in corso il successivo collaudo funzionale.

Tenuto conto della relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Sede di Scandiano con atto PG/169026 del 14/10/2022;

Preso atto del Protocollo d'Intesa siglato dal Direttore Generale di Arpae ed dal direttore generale di IRETI S.P.A. sulla base di quanto disposto con DEL-2019-9 del 31/01/2019 ad oggetto "Direzione Tecnica. Approvazione del Protocollo d'Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane" e suo successivo aggiornamento DEL-2022-146 del 29/11/2022 ad oggetto "Direzione Tecnica. Rinnovo del Protocollo d'Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane";

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Autorizzazioni complesse Rifiuti ed effluenti" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il titolare di incarico di funzione emissioni in atmosfera, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto ubicato in comune di Casalgrande – Via Canalazzo - Provincia di Reggio Emilia, della ditta **"IRETI Spa"** relativamente allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione, inclusivo della adducente rete fognaria (mista) e scolmatori/manufatti a servizio, in riferimento all'agglomerato ARE0005 Castellarano-Casalgrande-Salvaterra, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Aria	Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/0.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale n.prot.54337 del 01/10/2014 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia, volturata a favore di IRETI Spa da Arpae con DET-AMB-DET-AMB-2016-814 del 30/03/2016;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue urbane in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti

5) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte della Scrivente Arpae.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto/scarico devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 e coerentemente alla DGR 569/2019 e vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto nell'Allegato 1 alla presente autorizzazione;

9) di trasmettere il presente atto alla ditta Azienda Ireti Spa, al Comune di Casalgrande, al Comune di Castellarano e al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che la presente autorizzazione non comprende i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica e non sostituisce gli aggiuntivi provvedimenti e/o le concessioni di cui necessita la rete fognaria, il sistema di depurazione e impianti di scarico ai sensi della normativa vigente, né pregiudica diritti di terzi.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Assolvimento di imposta di bollo, relativa al rilascio del presente atto, con marca da bollo n. 01201848422608

Allegato 1 - Scarico delle acque reflue urbane in acque superficiali ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Dati tecnici rete fognaria e impianto di depurazione

Denominazione impianto:	Salvaterra
Denominazione agglomerato:	Castellarano – Casalgrande – Salvaterra (ARE0005)
Consistenza dell'agglomerato:	26990 A.E. (come da DGR n.569/2019)
Ubicazione scarico:	Comune di Casalgrande
Corpo idrico recettore:	Rio Canalazzo
Bacino idrografico:	Fiume Secchia

Caratteristiche dello scarico:

L'impianto di nuova configurazione avrà potenzialità di 27000 A.E.

Sono allacciati alla fognatura 26945 A.E., di cui residenti 26575 AE, nessun flottuante, e 370 AE da insediamento produttivo.

La rete fognaria è di tipo unitario ed è dotata di un sistema di trattamento esistente che consiste di impianto di trattamento biologico a fanghi attivi, con stabilizzazione aerobica dei fanghi e rimozione dei nutrienti azoto e fosforo. In particolare lo schema dell'impianto è il seguente:

- grigliatura;
- dissabbiatura/disoleatura;
- pre-denitrificazione;
- denitrificazione;
- sedimentazione con disinfezione;
- linea fanghi con post-isspessitore ed essiccamento.

Gli interventi di adeguamento consistono in:

- eliminazione dei letti di essiccamento, eccetto uno mantenuto per emergenza, situato a fianco del nuovo sedimentatore denominata 9d in planimetria;
- realizzazione di un 4° sedimentatore sul sedime dei letti di essiccamento demoliti; il quarto sedimentatore ha caratteristiche simili agli esistenti con un'altezza allo stramazzo di 3,00 m, una superficie di 151,24 m² e volume di 453,72 m³.
- realizzazione di un nuovo partitore della portata biologica sui 4 sedimentatori, posizionato in adiacenza al nuovo sedimentatore, con funzione esclusivamente idraulica.
- pozzetto di raccolta fanghi (revamping pipping e soglie metalliche);
- realizzazione di una baracca per lo stoccaggio dei reattivi chimici per la defosfatazione;
- realizzazione di un locale tecnico.

Stante quanto sopra, a seguito dell'intervento di modifica l'impianto finale è così costituito:

- linea acqua:
 - sollevamento nel quale confluiscono i due rami di rete fognaria che si immettono nell'impianto. Su uno dei due collettori è presente il by-pass di testa impianto che si congiunge alla tubazione di scarico dell'impianto all'esterno dell'area recintata;

- pre-trattamenti: grigliatura fine, dissabbiatura e disoleatura;
- trattamento biologico di tipo a fanghi attivi a cicli alternati;
- sedimentazione secondaria riorganizzata mediante la realizzazione del 4° sedimentatore e di un partitore per la ripartizione uniforme delle portate sui 4 sedimentatori;
- labirinto di disinfezione, non attivato per la fase di disinfezione.
- linea fanghi:
 - n. 1 letto di essiccamento per le emergenze;
 - ispessimento a gravità;
 - possibilità di stabilizzazione aerobica dei fanghi tramite ispessitori;
 - area attrezzata per la disidratazione dei fanghi con mezzo mobile.

La Ditta dichiara che i nuovi manufatti, le modifiche ai manufatti esistenti, le connessioni fra i vecchi ed i nuovi manufatti, il nuovo piping e l'impianto elettrico per le nuove installazioni, saranno realizzati mantenendo il funzionamento dell'impianto di depurazione, senza variarne minimamente la portata. Si procederà al completamento, al collaudo ed alla messa in funzione dei nuovi comparti e dei nuovi impianti, prima della messa fuori servizio, per le modifiche, di quelli esistenti.

L'impianto di depurazione ha un portata di progetto di 6480 di m³/giorno. Lo scarico è continuo per una portata media di 270 m³/h e una massima di 1080 m³/h.

Sono presenti n. 69 scolmatori lungo la rete fognaria, di cui 67 scolmatori di piena e 2 scolmatori di emergenza; 26 scolmatori hanno un bacino d'utenza superiore a 200 AE. E' presente 1 scolmatore by-pass di testa impianto di depurazione per il quale sono fornite informazioni idrauliche:

Definizione	u.m.	valore
Portata nera media (Q media)	mc/d	6.480
	mc/h	270
	l/s	75
Portata max al biologico (Q max nera)	mc/h	540
Portata di sfioro del manufatto scolmatore in testa impianto (Q max in tempo di pioggia)	mc/h	1.080
	l/s	300
Rapporto di diluizione		2:4

Lungo la rete sono inoltre presente 2 impianti di sollevamento di cui solo 1 dotato di scolmatore di emergenza.

Le planimetrie di riferimento per l'impianto di depurazione sono le tavole:

- 5.2.1 "Planimetria piping - reti con interventi esistenti e di progetto",

- 5.3 “Profilo idraulico di progetto”,
- EG-005 “SDP – Planimetria generale e schema reti” allegate all’istanza acquisita al PG/195906 del 21/12/2021
- 6.1.2 “Particolari opere civili di progetto. Dettagli A-B-C-D-E-F” allegate alle integrazioni acquisite al PG/135811 del 17/08/2022.

La planimetria della perimetrazione dell’agglomerato e rete fognaria con scolmatori e manufatti a servizio è stata acquisita agli atti di Arpae con PG/30044 del 20/02/2023.

Prescrizioni relative allo scarico finale dell’impianto di depurazione

1. Per lo scarico, l’impianto di depurazione e per variazioni dell’agglomerato devono essere rispettate le vigenti disposizioni regionali (DGR 201/2016, DGR 569/2019 e DGR 2153/2021) e le vigenti disposizioni nazionali di settore.
2. Nella realizzazione delle modifiche all’impianto di trattamento ed alla rete fognaria dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali e i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
3. Dovrà essere data comunicazione ad Arpae di ultimazione dei lavori presso l’impianto di depurazione.
4. Al termine dei lavori la Ditta deve trasmettere planimetria finale (“as built”) relativa agli interventi realizzati e dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori che attesti la conformità al progetto approvato. Tale dichiarazione dovrà essere conservata e messa in visione agli agenti accertatori in sede di ispezione.
5. Nelle fasi di avvio delle nuove sezioni impiantistiche dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnico-gestionali che evitino che lo scarico crei impatti sul corpo idrico recettore. Dovrà essere data comunicazione della messa in esercizio definitiva ad Arpae, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, Comune di Castellarano e Comune di Casalgrande, la quale dovrà anche contenere il collaudo funzionale dell’impianto.
6. Lo scarico delle acque reflue urbane, a valle dall’impianto di depurazione, deve rispettare i limiti previsti dalla Tabella 1 e 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e i limiti della Tabella 2 per i valori limite del Fosforo Totale e Azoto. Per i controlli e gli autocontrolli, devono essere presi a riferimento i valori limite di emissione espressi in “concentrazione” (mg/l) di cui alle tabelle 1 e 2 - allegato 5 della parte terza del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i..
7. Il numero e la frequenza degli autocontrolli e le procedure per l’archiviazione dei risultati dovranno essere conformi a quanto previsto dall’allegato 5 del D.lgs 152/06 Parte Terza e s.m.i. In particolare andranno rispettati i disposti del vigente “Protocollo d’Intesa Regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane”.
8. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata a tale scopo.
9. È tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l’ambiente.
10. Lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, a valle dello scarico in uscita dall’impianto di

depurazione, e deve essere garantita l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza nel pozzetto d'ispezione nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.

11. Devono essere rispettate le disposizioni concernenti la disciplina prevista dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06.
12. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dei sistemi di trattamento e dei manufatti scolmatori. La ditta deve conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo tutta la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati, eventuali imprevisti tecnici, malfunzionamenti e fermi impianto e relativa ai controlli analitici effettuati. Tale documentazione deve essere disponibile agli Agenti accertatori.
13. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione nel punto di scarico, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. L'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare problemi di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso nel recettore medesimo.
14. I rifiuti derivanti dall'impianto di trattamento delle acque reflue urbane dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa.
15. In caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti e fermi dell'impianto di depurazione o delle reti di raccolta, o eventuali interruzioni programmate, dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza e la stessa dovrà darne immediata comunicazione ad ARPAE Reggio Emilia - Servizio territorialmente competente e Servizio Autorizzazioni e Concessioni, al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e al Comune di Casalgrande e Castellarano.
16. Deve essere predisposto, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, e mantenuto presso la sede dell'impianto di depurazione, un documento che illustri le misure che devono mettersi in atto al fine di evitare il rischio di inquinamenti idrici, in caso di eventi accidentali/disservizi, inclusivo delle procedure da adottarsi, degli eventuali sistemi di allerta, e reperibilità del responsabile, mezzi e risorse interne o esterne disponibili.
17. Tenuto conto della potenzialità dell'impianto e dei carichi ad esso adducenti dagli esistenti allacciamenti, nell'impianto non possono essere trattati rifiuti ai sensi dell'art.110 del D.lgs 152/06.
18. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n.59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n.59/2013, con apposita domanda da presentare ad ARPAE SAC, in particolare:
 - modifiche/ampliamenti indicati al punto 4.5, comma VII della DGR n.1053/2003 e s.m.i.;
 - ristrutturazioni o ampliamenti che determinino variazioni quali-quantitative dello scarico, soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - variazioni indicate all'Allegato 2 della DGR 569/2019 relative alle reti per la raccolta delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento, come anche specificato alla Determina del Direttore Generale cura del territorio e dell'ambiente del 4 dicembre 2019 n.22374.

Prescrizioni relative all'assetto fognario

- A. La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza. Deve essere garantita una periodica manutenzione per una costante efficienza del sistema e deve essere monitorato e verificato il corretto funzionamento dei dispositivi atti al convogliamento delle acque reflue a depurazione.
- B. Il sistema fognario deve essere dotato di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite i manufatti scolmatori avvenga immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui.
- C. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti.
- D. Entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione la Ditta dovrà trasmettere una relazione sullo stato di aggiornamento dell'implementazione del "Sistema informativo regionale del servizio idrico integrato", di cui alla Deliberazione del 14 dicembre 2015 n. 2087 della Regione Emilia Romagna e s.m.i., relativamente alla rete fognaria, tutti gli scolmatori e sollevamenti, e manufatti a servizio e inclusiva di delimitazione dell'agglomerato; alla relazione dovrà essere unita apposita documentazione illustrativa ed altresì unendo istanza di modifica di AUA, se ed in quanto previsto in coerenza con il precedente punto 18.

Prescrizioni relative agli scolmatori

- E. Lo scarico degli scolmatori di piena si deve attivare solo a seguito di eventi meteorici.
- F. Gli scolmatori di piena lungo la rete fognaria dovranno attivarsi in seguito a eventi meteorici che determinino una portata di sfioro pari almeno a 3 volte la portata nera media.
- G. Lo scolmatore di testa impianto dovrà attivarsi in seguito a eventi meteorici che determinino una portata di sfioro non inferiore a $2 \div 4$ volte la portata nera media.
- H. Gli scolmatori dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza ed essere accessibili per la manutenzione e gli eventuali controlli.
- I. Devono essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, ai manufatti scolmatori, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari. I fanghi raccolti nelle suddette operazioni dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato; i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
- J. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad Arpae di Reggio Emilia dei guasti, malfunzionamenti o altre problematiche ai manufatti scolmatori e delle misure adottate per farvi fronte.
- K. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque scolmate nei corpi idrici recettori, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste.

Prescrizioni relative agli impianti di sollevamento

- L. L'attivazione dello scarico di emergenza degli impianti di sollevamento dovrà avvenire solo per eccezionali eventi di incremento di flusso idraulico in ingresso all'impianto.

- M. Per gli impianti dotati di gruppo elettrogeno che entra in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia e di pompa di riserva, l'attivazione dello scarico di emergenza dovrà avvenire solo per eventi eccezionali. Per gli impianti senza gruppo elettrogeno e/o sprovvisti di pompa di emergenza, invece, l'attivazione dello scarico può avvenire sia per mancanza temporanea di corrente elettrica che per la rottura della pompa/e. In questi casi a seguito di allerta dovrà essere garantito l'intervento tempestivo degli operatori, al fine di minimizzare lo scarico di emergenza.
- N. Lo scarico di emergenza degli impianti di sollevamento dovrà essere conforme alle disposizioni della D.G.R. n. 286/2005 per quanto attiene al valore minimo del rapporto di diluizione in periodo di pioggia.
- O. Il Gestore dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di sollevamento, al fine di evitare depositi ed ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
- P. Per gli impianti non dotati di gruppo elettrogeno, a seguito di allerta del sistema di telecontrollo (ove presente), dovrà essere garantito tempestivamente, e comunque entro 2 ore e fatti salvi i tempi tecnici per riparazioni e sostituzioni, l'intervento di ripristino della funzionalità dell'impianto di sollevamento, al fine di evitare o minimizzare lo scarico di emergenza.
- Q. È fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente e ad Arpae di Reggio Emilia dei guasti, mal funzionamenti o altre problematiche agli impianti. In particolare, per gli impianti sprovvisti di gruppo elettrogeno, dovrà essere data immediata comunicazione in caso di interruzione di fornitura di energia elettrica, specificando le modalità di intervento e di ripristino.
- R. Entro 6 mesi dovrà essere predisposta una Istruzione Operativa inerente le procedure operative di emergenza per gli impianti di sollevamento, finalizzata ad evitare per quanto possibile l'attivazione dello scarico di emergenza.
- S. I generatori di corrente nelle stazioni di sollevamento devono essere dotati di sistema di attivazione automatica in caso di interruzione di fornitura di energia elettrica. Detti impianti devono essere dotati di un serbatoio per il combustibile per un congruo tempo di funzionamento.
- T. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo idrico recettore, onde impedire o evitare al massimo le esalazioni moleste.
- U. Degli interventi effettuati sugli impianti (manutenzioni o interventi in emergenza) dovrà essere tenuta registrazione.

La presente autorizzazione non comprende i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica e non sostituisce gli aggiuntivi provvedimenti e/o le concessioni di cui necessita la rete fognaria, il sistema di depurazione e impianti di scarico ai sensi della normativa vigente, né pregiudica diritti di terzi.

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/2006.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006

La Ditta **"IRETI SPA"** è autorizzata a svolgere l'attività di ***trattamento delle acque reflue urbane*** presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane per agglomerato ARE0005 Castellarano-Casalgrande-Salvaterra, ubicato in Comune di Casalgrande con le seguenti emissioni diffuse in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate:

ED1	STABILIZZAZIONE AEROBICA	Emissioni Diffuse
ED2	ISPESSITORE STATICO LINEA FANGHI	Emissioni Diffuse
ED3	LETTO DI ESSICCAMENTO	Emissioni Diffuse
ED4	PIAZZOLA DISIDRATAZIONE FANGHI	Emissioni Diffuse
ED5	ISPESSITORE STATICO LINEA FANGHI	Emissioni Diffuse

1) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/195906 del 21/12/2021 e successive integrazioni.

2) La Ditta è tenuta inoltre:

- ad evitare moti turbolenti nelle fasi di movimentazione dei fanghi nei pre-ispezzatori;
- ad annotare le movimentazioni sul registro di impianto nel caso di utilizzo (emergenza) dei letti di essiccamento;
- relativamente alla disidratazione meccanica effettuata con mezzo mobile: ridurre al minimo i tempi e concentrare gli eventi. Ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta dei fanghi disidratati. Coprire il medesimo con telo.

3) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all’impatto acustico.

Dalla revisione di previsione di impatto acustico, allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge la compatibilità acustica dell’impianto rispetto ai limiti di zona previsti in classe III, e il rispetto dei criteri differenziali per i ricettori presenti al contorno, a seguito dei lavori di contenimento e abbattimento rumore indicati nello studio stesso (deflettore e barriera intorno al rotostaccio).

La Ditta è tenuta tuttavia a rispettare le seguenti condizioni:

- Le opere, gli impianti e l’attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- L’installazione di nuove sorgenti sonore e/o l’incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- La Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
- Dovrà essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica un **Collaudo acustico** presso i recettori sensibili, entro 60 giorni dal termine dei lavori, documentando e relazionando gli eventuali interventi di mitigazione/insonorizzazione attuati, al fine di attestare il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall’Allegato B al DM 16,03,1998. La verifica strumentale dovrà avvenire nelle fasi (contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti, anche quelle a tempo parziale) e, per la verifica del livello differenziale, negli orari più gravosi (minimo livello residuo della zona) ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine.
- Nel caso in cui dalla suddetta relazione emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari interventi di insonorizzazione.
- Il suddetto Collaudo Acustico dovrà essere trasmesso ad Arpae e al Comune di Casalgrande.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.